



COMUNE DI SAN LEO

Provincia di Rimini

SERVIZIO LAMPADE CIMITERIALI RICHIESTA NUOVO ALLACCIAMENTO

__ L __ sottoscritt __ _____ nat __ a
_____ il _____ residente a CAP _____
_____ Via/Piazza _____ n. _____ ,
Codice Fiscale _____ (tel. _____ / _____)

CHIEDE

l'installazione della lampada votiva per la tomba / loculo n. _____ sita nel Cimitero di _____
per il defunto _____ nato a
_____ il _____ deceduto a
_____ il _____,

SI IMPEGNA

- a versare immediatamente la quota prevista di € 13,00 (*) quale compenso per l'allacciamento, ed a versare il canone annuo stabilito dall'Amministrazione Comunale;
- a rispettare e ad adeguarsi alle norme riportate nel Regolamento per il Servizio di Illuminazione Votiva, dei contenuti del quale dichiara di aver preso piena conoscenza.

Dichiaro di essere informato ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di dati personali che il trattamento dei dati personali forniti al Servizio Tributi è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti collegati al servizio di illuminazione votiva ed avverrà presso il Comune di San Leo, titolare del trattamento dati, Piazza Dante Alighieri 1 - 47865 San Leo (RN), con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento del Comune di San Leo: incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il Servizio Tributi, incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il Servizio Tecnico ed in caso di sottoposizione a verifiche, incaricati e responsabili presso il Comando di P.M.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi, rivolgendo richieste al comune di San Leo, Servizio Tributi, Piazza Dante 1 - 47865 San Leo.

San Leo, li _____

Per accettazione

(*) mediante boll. di c/c post. sul conto n. 13341615 intestato a "Comune di San Leo Servizio Tesoreria"

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Richiesta pervenuta il _____

Allaccio effettuato il _____

Firma dell'incaricato

Note: _____



Comune di San Leo

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva dei cimiteri comunali, nel rispetto delle norme poste da:

1. testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, N.ro 1265;
2. regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n.10.09.1990 n.ro 285;
3. ogni altra disposizione generale e speciale applicabile in materia

Articolo 2 - Gestione del servizio

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione votiva nei cimiteri comunali direttamente in economia; è fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U.E.L. 267/2000.

Al servizio sovrintenderà l'Ufficio Tributi. Per quanto concerne l'installazione e la manutenzione degli impianti ci si avvarrà dell'Ufficio Tecnico Comunale che riceverà copia della richiesta di allacciamento da parte dell'Ufficio Tributi procederà alla installazione a mezzo personale dipendente qualificato o a mezzo ditte esterne.

Articolo 3 - Modalità di accesso

Per usufruire del servizio di illuminazione votiva, gli utenti indirizzeranno apposita domanda su modulo fornito dal Comune, a lapide installata (compreso il corpo illuminante). Il Comune si riserva di dare corso alla domanda subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto.

All'atto della richiesta gli utenti dovranno versare il contributo fisso di cui alla lettera a) dell'articolo 9.

In caso di decesso dell'utente sarà cura degli eredi far presente le modifiche da apportare al contratto ai fini della sua cessione.

Articolo 4 – Durata

La durata minima del servizio è di anni uno con decorrenza dal 1 gennaio e scadenza 31 dicembre. In caso di primo allacciamento la durata minima del servizio scade al 31 dicembre dell'anno in corso.

Il servizio si rinnova tacitamente di anno in anno, salva la facoltà di recesso da parte dell'utente. Le richieste di disdetta dell'illuminazione votiva avranno efficacia dall'anno successivo a quello in cui verranno presentate.

Il contratto è concluso di diritto in caso di spostamento della salma.

Articolo 5 – Validità del rapporto

La validità del rapporto è subordinata al puntuale ed esatto pagamento del canone, in mancanza del quale il rapporto medesimo si intende risolto. Tale ipotesi, oltre a produrre gli effetti di cui al successivo art.10 del presente regolamento, comporta l'interruzione dell'erogazione del servizio.

Qualora l'utente intenda riattivare il servizio si renderà necessaria l'estinzione del debito pregresso, la presentazione di una nuova domanda ed il pagamento dei diritti di allacciamento.

Articolo 6 – Divieti

E' vietato all'utente intervenire – anche tramite terzi autorizzati – sull'impianto di illuminazione votiva.

E' proibito cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi o riallacciare utenze disattivate per morosità, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.

La violazione di tali disposizioni comporterà, oltre alla risoluzione unilaterale del rapporto e la riduzione in pristino dell'impianto o delle opere danneggiate a totale cura ed onere del contravventore, ove necessario, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, da applicarsi con i criteri di cui all'art.16 della medesima L.689/81.

I contravventori saranno inoltre tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando in facoltà al Comune di interrompere il servizio stesso.

Articolo 7 – Condizioni

L'illuminazione verrà fornita tutti i giorni per 24 ore su 24.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti.

Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore come sospensione dell'erogazione da parte dell'azienda erogatrice di energia elettrica, messa fuori uso momentanea dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.

L'amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade, causati da terzi.

Articolo 8 – Modifiche

Qualunque speciale opera o attrezzatura artistica e decorativa da fare sulle lapidi sarà a carico del richiedente, come pure i lavori da marmista, pittore e decoratore.

Per qualsiasi modificazione richiesta dall'abbonato all'impianto già esistente e che abbia ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Ufficio comunale competente, le spese saranno a carico dell'utente stesso. Eventuali collegamenti non sospendono in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato.

Articolo 9 - Tariffe

La tariffa del servizio è stabilita di anno in anno dall'organo competente ed è articolata in:

- a) un contributo fisso, a fondo perduto, da pagarsi una sola volta al momento della presentazione della domanda di allacciamento, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di allacciamento e derivazione, la fornitura del portalamпада e della lampada stessa. Restano a carico dell'utente le spese del corpo illuminante (obbligatorio) ed ogni altra opera decorativa ed artistica;
- b) un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all'art.10, comprendente la sorveglianza e la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampade, l'erogazione dell'energia elettrica.

Articolo 10 – Modalità di pagamento

Il pagamento del canone, che avrà cadenza annuale, dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta che il Comune provvederà ad inviare agli interessati.

In caso di mancato pagamento il Comune provvederà ad inviare apposito sollecito all'utente moroso, con invito al pagamento entro 10 giorni dal ricevimento.

Trascorso tale termine senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, l'Amministrazione comunale provvederà a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica ed al recupero delle somme dovute, anche nelle forme coattive previste dalla Legge.

Articolo 11 – Reclami

Ogni eventuale reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti va effettuato per iscritto.

L'utente non ha per tale motivo diritto a sospendere i pagamenti da effettuarsi con le modalità stabilite nel presente Regolamento.

Articolo 12 – Rinvio a disposizioni di legge

La richiesta di adesione al servizio da parte degli utenti implica la conoscenza ed accettazione integrale del presente regolamento.

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia. Per quanto non in esso previsto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.